



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto Rettorale

Emanazione del Regolamento per il funzionamento del Centro interdipartimentale di documentazione economica (C.I.D.E.) nel testo allegato al presente decreto

LA RETTRICE

PRESO ATTO CHE il Centro Interdipartimentale di Documentazione Economica (C.I.D.E.) è stato istituito con Decreto Rettorale n. 115/2002 di rep. ed è un centro di servizi dell'Università degli Studi di Verona;

VISTO l'art. 61, comma 2, Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 5336/2024 di Rep., il quale prevede che i regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche *«sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e sono emanati con Decreto del Rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito»*;

VISTE le deliberazioni assunte, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle sedute del 22 settembre 2026, recanti rispettivamente il parere favorevole all'approvazione e l'approvazione del «Regolamento per il funzionamento del Centro interdipartimentale di documentazione economica (C.I.D.E.)», nel testo allegato al presente decreto;

CONSIDERATO CHE le suddette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico prevedono che il «Regolamento per il funzionamento del Centro interdipartimentale di documentazione economica (C.I.D.E.)» nel testo allegato al presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo;

VISTO il decreto n. 461/2025 del Ministro dell'Università e della Ricerca recante la nomina della prof.ssa Chiara Leardini a Rettrice dell'Università degli Studi di Verona per il sessennio 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2031;



DECRETA

1. di emanare il Regolamento per il funzionamento del Centro interdipartimentale di documentazione economica (C.I.D.E.) nel testo allegato al presente decreto;
2. di disporre, a cura dell'Area Legale, Privacy, Trasparenza, la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo

RENDE NOTO CHE

- il suddetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

LA RETTTRICE

prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter ess. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (C.I.D.E.)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Il Centro Interdipartimentale di Documentazione Economica (C.I.D.E.) è un Centro di didattica e servizi d'Ateneo istituito con decreto del Rettore, nel rispetto degli art. 32 e 47 dello Statuto, dell'art. 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, degli artt. 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo e del D.P.R. 382/80.
2. Il Centro ha sede presso il Polo Santa Marta, Piano Interrato, Stanze 49 e 50 e Aula SMS.2.

Art. 2 - Finalità

1. Il Centro provvede alla gestione e alla valorizzazione delle banche dati e di altre risorse relative a fenomeni economici, sociali e finanziari, assicurandone l'accesso e promuovendone l'utilizzo a supporto delle attività istituzionali di studio, ricerca e didattica delle Strutture dell'Ateneo.
2. In particolare, le finalità del Centro sono:
 - a) assicurare ai docenti, ai ricercatori dell'Università degli Studi di Verona l'accesso a banche dati e risorse informative di carattere economico, sociale e finanziario, nonché ai relativi strumenti di consultazione ed elaborazione, per lo svolgimento di attività istituzionali di ricerca e didattica;
 - b) supportare studenti dell'Università degli Studi di Verona nell'accesso, nell'estrazione e nell'elaborazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività previste dai rispettivi corsi di studio, comprese la predisposizione degli elaborati finali e le attività funzionali al conseguimento di certificazioni relative all'utilizzo di software e strumenti per l'analisi economico-statistica e finanziaria;
 - c) erogare, compatibilmente con le proprie finalità istituzionali e con le risorse disponibili, servizi di accesso e consultazione di banche dati e risorse informative di carattere economico, sociale e finanziario, nonché attività di consulenza scientifica e altri servizi specialistici a favore di soggetti esterni, pubblici o privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo.
3. La durata del Centro è pari a 3 anni, sulla scorta delle indicazioni contenute nella proposta di costituzione.
4. Il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali attività e/o servizi programmi di ricerca in corso di esecuzione e/o da attuare svolgere entro scadenze temporali definite.
5. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Soggetti Costituenti e Afferenze

1. Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti:
 - Dipartimento di Scienze Economiche;
 - Dipartimento di Management.
2. Possono chiedere di afferire al Centro ulteriori Dipartimenti con richiesta motivata ed approvata dai rispettivi Consigli, quando risulti evidente il loro interesse specifico nelle finalità del Centro e la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico all'attività complessiva dello stesso. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, su proposta del Direttore, si pronuncerà in merito. Analoga procedura sarà adottata in caso di recesso da parte di un Dipartimento, qualora si ritengano esaurite le esigenze di afferenza al Centro stesso. Potranno inoltre aderire al Centro, con le modalità di cui al precedente capoverso,



Enti e Istituzioni che con esso condividono gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).
2. Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle ulteriori attività amministrative del Centro, è preposto un funzionario incaricato dal Direttore Generale.
3. Le funzioni di controllo inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate dai rispettivi presidi, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 5 - Organi di governo

1. Sono Organi del Centro:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è un docente in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, dura in carica per tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
3. Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.
4. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro.
5. In particolare, il Direttore:
 - a) predispone il piano delle attività e dei relativi costi entro il mese di settembre;
 - b) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
 - c) predispone una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettere entro il mese di marzo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni;
 - d) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
 - e) stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 9;
 - f) è responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - g) è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.
6. Al Direttore del Centro è corrisposta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da:
 - a) Rettore o suo delegato;
 - b) Un docente per ogni Dipartimento interessato, designato dal Direttore del Dipartimento stesso.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro, ed ha le seguenti funzioni:
 - a) individuare le tematiche strategiche delle attività del Centro;
 - b) approvare il piano annuale delle attività e dei relativi costi entro il mese di settembre e il relativo budget;

- c) approvare le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti, (previo parere dei Dipartimenti afferenti esaminate le eventuali proposte formulate);
 - d) formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico/amministrativo;
 - e) approvare le proposte di modifica al presente regolamento;
 - f) approvare l'eventuale tariffario del Centro.
- 3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rinnovati una sola volta e svolgono la loro attività a titolo gratuito.
 - 4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.
 - 5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Rettore o suo delegato.
 - 6. In caso di dimissione o trasferimento, i nuovi componenti del Consiglio direttivo vengono designati secondo le modalità sopra definite per lo scorcio di mandato del Consiglio direttivo stesso.
 - 7. Alle riunioni del Consiglio partecipa senza diritto di voto, il funzionario amministrativo avente compiti di supporto agli organi di cui al precedente art. 4.

Art. 8 - Risorse

- 1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) contributo dei Dipartimenti afferenti a valere sui propri fondi;
 - b) una dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti straordinari disposti in ragione di particolari esigenze;
 - c) eventuali contributi erogati da altri Dipartimenti;
 - d) contributi erogati da Soggetti Aderenti ovvero contributi, finanziamenti o altri proventi provenienti da Enti pubblici e privati coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 9.
- 2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:
 - a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze;
 - b) personale dedicato assegnato al Centro;
 - c) locali e attrezzature in dotazione al Centro.

Art. 9 - Collaborazioni esterne

- 1. Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- 2. Può stipulare inoltre contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento Contratti e Convenzioni per Attività Conto Terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- 3. Può avvalersi di enti e consulenti esterni nazionali e internazionali sulla base di specifici accordi di collaborazione.

Art. 10 - Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

- 1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
- 2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua



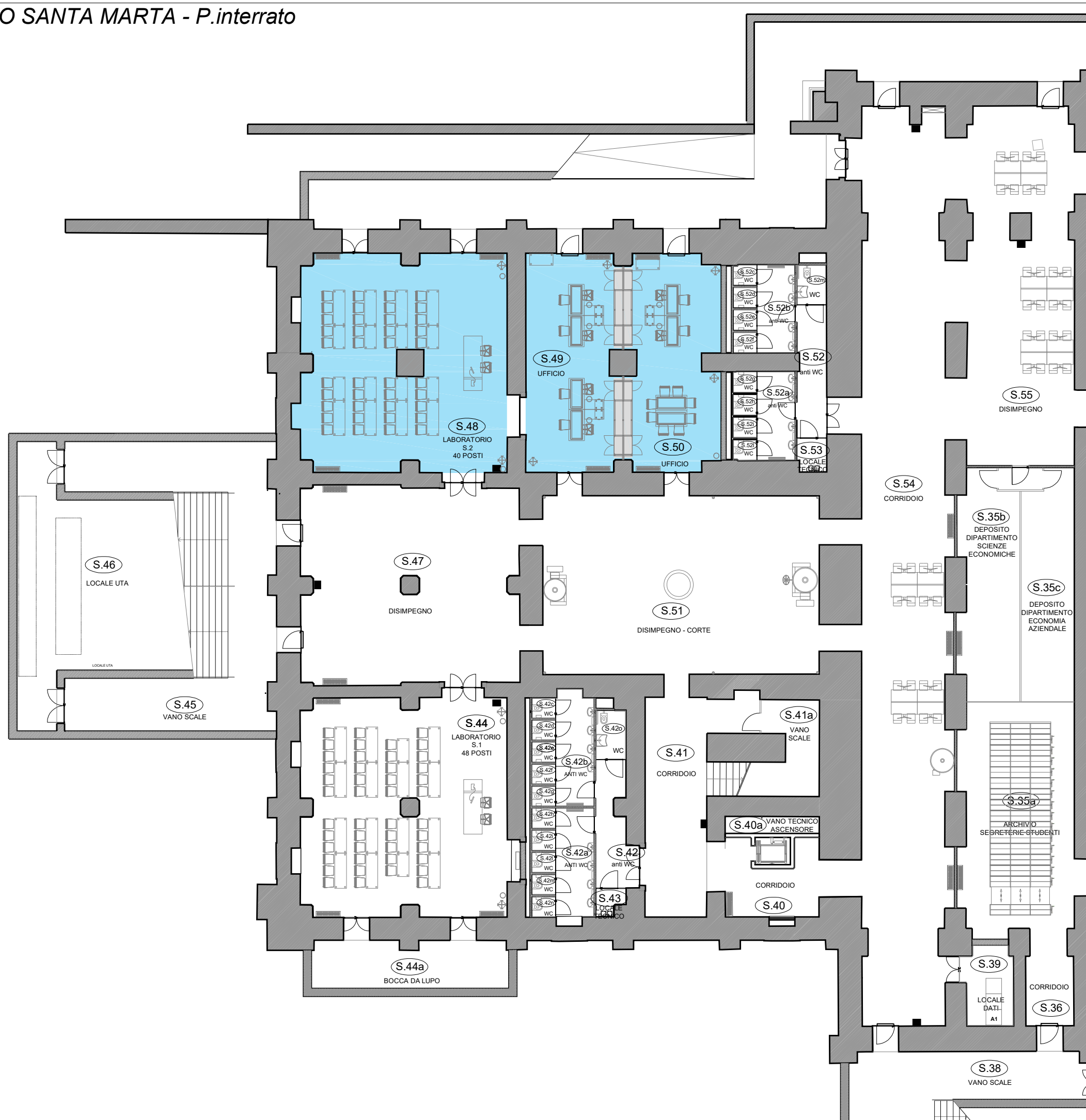
pubblicazione.

Art. 11 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 10.

Art. 12 - Norme Finali

1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.



PLANIMETRIA GENERALE

